



--



lavoro disposta dal giudice dell'esecuzione in sede di opposizione all'ordinanza, con la quale, eseguito pignoramento presso terzi per crediti di lavoro, erano state assegnate le somme pignorate per crediti di lavoro e liquidate le spese di lite, ha respinto il ricorso di [REDACTED] [REDACTED] con la quale si denunciava la mancata liquidazione delle spese di lite afferenti al procedimento attivato ex art. 492 bis c.p.c.

Il giudice dell'esecuzione aveva infatti assegnato le somme pignorate e liquidato le spese di lite, non determinandole con riferimento all'attività posta in essere, ex art. 492 bis c.p.c.

2. Il Tribunale adito respingeva il ricorso sul rilievo che il provvedimento autorizzatorio, ex art. 492 bis c.p.c., aveva natura non contenziosa in quanto prodromico all'individuazione dei beni/crediti da pignorare con la conseguenza che, correttamente, il giudice dell'esecuzione aveva escluso la liquidazione di tale fase, limitandosi, esclusivamente a disporla per quelle previste dalla tabella 17 (Procedure esecutive presso terzi per consegna e rilascio, in forma specifica), allegata al DM 55/14 e succ. mod. Tale decisione era confermata dal giudice del lavoro che escludeva l'autonoma liquidabilità dell'attività, ex art. 492 bis c.p.c.

4. [REDACTED] ricorre per la Cassazione della sentenza articolando tre motivi. Sono stati intimati i resistenti.

5. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis. 1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 95 c.p.c. e art. 1196 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo la ricostruzione di parte



ricorrente sono a carico del debitore inadempiente tutte le spese che il creditore sostiene necessarie ad ottenere il pagamento. Nella specie le spese sostenute erano necessarie e prodromiche ad un pignoramento mirato per cui è contraddittoria la pronuncia nella parte in cui qualifica le spese quali prodromiche l'individuazione dei beni pignorabili ma poi le esclude richiamando la giurisprudenza in tema di nomina giudiziale di un amministratore di condominio.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 co. 6 della l. n. 247 del 2012 in relazione alla tabella n. 1 della tariffa forense di cui al D.M. 55/2014. Censura la motivazione nella parte in cui sostiene che al giudice dell'esecuzione sarebbe impedita la liquidazione delle spese al di fuori delle fasi e dell'oggetto di cui alla tabella numero 17. Osserva che, quantunque sia controverso se la liquidazione di tale attività debba o meno essere autonoma, ciò non esclude la possibilità per il creditore di chiedere ed ottenere la ripetizione.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione per aver il tribunale impedito al creditore la ripetizione di spese necessarie all'individuazione di beni pignorabili, costituendo ciò un ostacolo all'esercizio dei diritti di difesa.

4. Considerata l'interconnessione logico-giuridica tra i motivi essi devono essere esaminati congiuntamente con declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Preliminarmente è opportuno distinguere le spese che il creditore procedente sostiene nella ricerca dei beni da pignorare e i compensi per l'attività di assistenza svolta dal difensore. Tale premessa è ineludibile stante la diversa disciplina giuridica applicabile e la costante sovrapposizione dei due concetti



compiuta dall'odierno ricorrente nell'atto introduttivo (cfr. secondo e terzo motivo).

Numero registro generale 8130/2024

Numero sezionale 2703/2026

Numero di raccolta generale 24518/2026

Data pubblicazione 07/08/2026

5.1. Oggetto del giudizio, come evidenziato anche in sede di gravame, è la liquidabilità autonoma, nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi, dell'attività svolta dal difensore ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.

5.2. L'art. 492 bis c.p.c. regola la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, fase prodromica alla procedura esecutiva. A seguito della novella introdotta dal d.lgs. 149/2022 la ricerca può essere effettuata sia prima della notifica del precetto (previa autorizzazione del Presidente del tribunale) che successivamente. Nel caso in cui sia stato notificato il precetto e decorso il termine dilatorio di dieci giorni dal perfezionarsi della notifica, su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o (in subordine) la dimora oppure (per gli enti) la sede, verificata la regolarità dell'istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Nel caso in cui la richiesta di ricerca telematica preceda la notifica del precetto o quando ancora non sia spirato il termine dilatorio di dieci giorni di cui all'art. 482 c.p.c., è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, posto che in tali casi occorre valutare anche il presupposto dell'urgenza.

5. In ordine alla liquidazione delle spese da parte del giudice dell'esecuzione, laddove siano effettuate le procedure di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., è espressamente riconosciuto all'ufficiale giudiziario un compenso "ulteriore" determinato, ai sensi dell'art. 122, co. 2 D.P.R. n. 1229 del 1959, in percentuale sul ricavato della vendita o sul



valore di assegnazione dei beni, con tetti massimi, e tale compenso rientra tra le spese di esecuzione, nella fase finale del processo esecutivo poiché la base di calcolo dipende dal valore di quanto assegnato o del ricavato. L'ultimo comma dell'art. 122 cit. D.P.R., per quanto qui rileva stabilisce che *"Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno."* La disposizione non chiarisce se il compenso "ulteriore" debba essere attribuito all'ufficiale giudiziario o al dirigente dell'ufficio autorizzando un prelievo dal ricavato ovvero ponendo la spesa a carico del creditore che, in ogni caso, avrà diritto di ottenere la rifusione della somma corrisposta con preferenza sui concorrenti.

6. Il Collegio osserva che, nel caso di specie, la disciplina relativa alla procedura di individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento, ex art. 492 bis c.p.c. vigente *ratione temporis*, era quella secondo cui l'avvio delle ricerche era condizionato all'autorizzazione del presidente del tribunale. Recitava la disposizione al comma 1 *"Su istanza del creditore munito di*



titolo esecutivo e del precetto, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto"

Anche se la disposizione affidava all'ufficiale giudiziario il compito di ricercare i beni da pignorare, in una prima fase applicativa, in assenza della disponibilità di tali strumenti tecnologici, l'art. 155 quater disp. att. c.p.c. prevedeva che il creditore fosse espressamente autorizzato, a procedere con tale modalità, dal presidente del tribunale.

Nella specie, dalla disamina della sentenza gravata, pur non essendo allegato se la procedura ex art. 492 bis c.p.c. sia stata condotta direttamente dal creditore ovvero per mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'oggetto del contendere è rappresentato dal compenso per l'attività svolta dal difensore (cfr. pag. 2 della motivazione). Altrettanto genericamente, nel primo motivo di gravame, il ricorrente invoca le spese liquidabili all'esito della procedura ex art. 492 bis c.p.c., senza fornire alcun elemento ulteriore sul titolo delle stesse – cioè se relative alla procedura di ricerca avviata, a seguito di autorizzazione da parte del Presidente del tribunale, da parte dell'ufficiale giudiziario (dagli atti emerge che la procedura era stata richiesta ex artt. 429 bis c.p.c.- 155 quater disp. att. c.p.c.) e, quindi, a



carico del debitore inadempiente e liquidabili solo all'esito della procedura esecutiva ovvero ad altro titolo (ad esempio ai sensi dell'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.).

6.1. Il procedimento disciplinato dall'art. 492 bis c.p.c. è funzionale alla ricerca e individuazione dei beni suscettibili di pignoramento e, sia pure dotato di autonomia, può considerarsi un sotto-procedimento o anche una fase endoprocedimentale nell'ambito della complessa procedura esecutiva, di cui costituisce una fase prodromica ed ha natura non strettamente contenziosa.

6.2. Milita a sostegno di tale ricostruzione anche il dato letterale perché la disposizione, nella formulazione vigente *ratione temporis*, statuisce che " *l'istanza. non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482 c.p.c.*", ciò significa che l'istanza al presidente del tribunale non costituisce l'atto introduttivo di un procedimento del tutto svincolato dalla richiesta di pignoramento, ma è l'atto iniziale di una sequenza procedimentale che porta, senza alcuna ulteriore iniziativa del creditore, all'inizio dell'esecuzione.

7. Alla luce di tutto quanto sopra osservato la procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c. appare configurabile quale fase di una fattispecie che si struttura a formazione progressiva, per cui è condivisibile la ricostruzione secondo cui la liquidazione delle spese – intese come compensi per l'attività svolta dal difensore - debba essere unica e compiuta all'esito della procedura esecutiva, nella specie con l'ordinanza di assegnazione e conformemente alle voci di cui alla tabella n. 17 allegata al DM 55/2014 e alle spese documentate sostenute dal creditore procedente nel corso delle ricerche.

8. La circostanza che l'attività di identificazione dei beni da pignorare sia prodromica la procedura esecutiva non la



atomizza, sganciandola dalla stessa, secondo quanto innanzi
esposto, per cui la sentenza impugnata, nella parte in cui
sembra escludere in astratto la liquidazione della fase (cfr. sent.
pag. 3 ult. cpv.) non è conforme a diritto. Tuttavia, fermo il
principio della ripetizione delle spese, sostenute nel corso della
procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c., non oggetto di specifica
censura (quantunque nel secondo motivo di ricorso il ricorrente,
contraddittoriamente faccia riferimento prima ai compensi e poi
alle spese, richiamate anche nel terzo motivo), in relazione alla
liquidazione dei compensi, contenuti nell'ordinanza di
assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, l'unitarietà
della procedura che può articolarsi in fasi, come innanzi detto,
comporta che i compensi pretesi dal difensore per tale attività
debbero essere liquidati all'esito della procedura esecutiva, con
l'ordinanza di assegnazione. Ciò posto costituiva onere di parte
ricorrente dimostrare di avere fatto valere in relazione alla
ordinanza di assegnazione laddove la mancata liquidazione della
attività ex art. 492 bis c.p.c. riportare e specificare quelle parti
dell'atto originario in cui sono state richieste spese sostenute
"documentate" da parte del creditore procedente e non
liquidate.

Invero, l'istante avrebbe dovuto nell'ambito del giudizio di
merito dedurre la violazione dei minimi tariffari previsti per la
liquidazione delle spese della procedura esecutiva presso terzi e
al contempo, laddove avesse inteso far valere la mancata
liquidazione della attività ex art. 492 bis c.p.c. riportare e
specificare quelle parti dell'atto originario in cui sono state
richieste spese sostenute "documentate" da parte del creditore
procedente e non liquidate; in assenza di allegazioni a riguardo
i motivi in esame si rivelano privi di specificità.



8.2. In concorrente profilo è altresì utile ricordare che proprio con riferimento ai minimi tariffari questa Corte ha ribadito che, nella vigenza delle previsioni di cui al DM n. 55/2014, la scelta degli importi da liquidare tra i minimi e i massimi fissati dai parametri è discrezionale e non deve essere sostenuta da alcuna motivazione, perché i parametri sono indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa soltanto se il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, perché in tal caso è necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 28327/2023; Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601/2018).

9. Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

10. Nulla sulle spese essendo rimasti intimati i resistenti.

11. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 28 maggio 2026.

La Presidente
Antonella Pagetta

